

ROBERTO LAMBERTINI

**QUESTIONI DI FRANCESCO D'APPIGNANO SUL IV LIBRO
DELLE SENTENZE NEL VAT. LAT. 943:
NUOVE TRACCE DI TESI POLITICHE
DI FRANCESCO D'APPIGNANO**

Sommario

Questo contributo riguarda una versione non ancora studiata della questione 37 di Francesco d'Appignano sul IV libro delle Sentenze. Oltre a confermare ciò che gli studiosi già sanno sulle tesi di Francesco a proposito delle origini del *dominium*, della proprietà privata e del potere politico, questo testo permette un ulteriore sguardo sulle sue opinioni politiche nei primi anni Venti del XIV secolo, prima dello scoppio della crisi tra il papa e Michele da Cesena nel 1328.

Da una parte, Francesco d'Appignano pare condividere uno dei punti principali della politica della curia papale durante il periodo avignonese, vale a dire che il pontefice è autorizzato ad esercitare il potere imperiale quando l'Impero è vacante. Dall'altra parte, Francesco, facendo riferimento anche ad un aneddoto che riguarda la scuola dei legisti bolognesi, sostiene che l'Imperatore non è il proprietario dei beni dei suoi sudditi, ma solo il garante dell'esercizio dei diritti dei proprietari secondo la legge e la giustizia.

Summary

The present paper deals with an hitherto unstudied version of Francis of Appignano's q. 37 on the Fourth Book on the Sentences. Besides confirming what scholarship already knows about Francis' views concerning the origins of *dominium*, property and political power, this text allows a further insight in his political opinions in the early Twenties of the Fourteenth century, before the outbreak of the crisis between the Pope and Michael of Cesena in 1328.

On one hand, Francis of Appignano seems to share one of the main tenets of curial politics during the Avignon period of the Papacy, that is, that Roman Pontiff is legitimated to exercise imperial power when the Empire is vacant. On the other hand, Francis, referring also to an anecdote about the Bolognese school of civil law, maintains that the Emperor is not the owner of the goods belonging to his subjects, but the authority that guarantees the exercise of property rights according to law and justice.

Introduzione

Quattro anni fa, in questa stessa sede, ho messo alla prova la pazienza di colleghi, amici ed interessati, riferendo a proposito di quella questione di Francesco d'Appignano sul IV libro alle Sentenze che, grazie al lavoro di Friedman e Schabel, numeriamo ormai come 37¹. In quella occasione, la questione 37 rivestiva per me un duplice interesse. In primo luogo, forniva un ulteriore esempio di rapporto tra le diverse redazioni in cui ci è stato tramandato il commento di Francesco al IV libro, entrando in un confronto tra gli specialisti che è proseguito, facendo registrare anche significativi passi avanti. In secondo luogo, costituiva la fonte privilegiata per conoscere alcuni aspetti del pensiero politico di Francesco d'Appignano prima della redazione della sua famosa *Improbatio*². Come ormai sappiamo, infatti, la

1. R.L. FRIEDMAN - C. SCHABEL, *Francis of Marchia's Commentary on the Sentences: Question List and State of Research*, in: "Mediaeval Studies", 63 (2001), pp. 31-106; a questo articolo ha fatto seguito un interessante dibattito: N. MARIANI, *Certezze e ipotesi sul Commento alle Sentenze di Francesco della Marca OMin.*, in "Archivum Franciscanum Historicum" 95 (2002), pp. 93-183; ma si vedano gli ulteriori elementi in W.O. DUBA, *Francesco di Marchia sulla conoscenza intuitiva mediata e immediata (III Sent., Q. 13)*, in "Picenum Seraphicum", 23-24 (2003-04), pp. 121-157, in part. pp. 127-130; Idem, *Francesco d'Appignano sull'Immacolata Concezione*, in *Atti del II Convegno Internazionale su Francesco d'Appignano*, a cura di D. Priori e M. Balena, Appignano 2004, pp. 59-75; uno sguardo d'insieme nel numero monografico di "Vivarium" 44/1 (2006), a cura di R. L. Friedman e Chr. Schabel.

2. R. LAMBERTINI, *A proposito del IV libro del Commento alle Sentenze di Francesco d'Appignano: la quaestio 37*, in *Atti del II Convegno Internazionale su Francesco d'Appignano* cit., pp. 9-26.

discussione sul sacramento della Penitenza e sulle condizioni necessarie per l'assoluzione portava alcuni teologi ad addentrarsi nel problema se fosse possibile ottenere il perdono senza restituire un bene di cui ci si fosse appropriati in modo riconosciuto dal confitente come peccaminoso. Come ha mostrato Giacomo Todeschini, quello della *restitutio* è un tema fondamentale del pensiero economico medievale³. A partire da Scoto, comunque, questi brani del IV libro delle *Sentenze* divengono anche un luogo in cui dibattere dell'origine del dominio sulle cose e, indirettamente, del potere⁴. Nello stesso tempo, si tratta di un tema di notevole importanza in particolare per i teologi francescani, perché attorno al concetto di dominio e di proprietà ruota la questione della definizione della povertà che doveva essere la prerogativa del loro Ordine religioso.

Si tratta di cose oramai note, sulle quali non mette contro tornare; il nucleo di questo breve contributo riguarda sì la q. 37 del Commento di Francesco al IV libro delle *Sentenze*, ma perché incuriosito dalle indicazioni di Friedman e Schabel, ho rinvenuto una ulteriore, anche se incompleta versione di questo testo, tramandata dal ms. Vat. lat. 943, un testimone assai peculiare di questa opera di Francesco, che sta fornendo interessanti informazioni e novità. Tra queste si colloca, come vedremo, un'inedita apertura sulle idee politiche di Francesco d'Appignano prima della rottura clamorosa con Giovanni XXII.

Una nuova versione della q. 37 sul IV libro delle *Sentenze*.

Confrontando il Vat. lat. 943 con le due versioni della q. 37 già conosciute, ci si rende conto di trovarsi di fronte ad una terza versione, ed agli usuali rompicapo che caratterizzano queste situazioni nella tradizione dei testi universitari medievali. Iniziando la lettura, infatti, si capisce di avere

3. G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino 2002, in part. pp. 133-185.

4. *John Duns Scotus' Political and Economic Philosophy*. Latin Text and English Translation. With an Introduction and Notes by A. B. WOLTER, St. Bonaventure, New York, 2001; ha evidenziato il ritornare di alcuni temi nello stesso luogo di *Commenti alle Sentenze francescani* O. LANGHOLM, *Economics in the Medieval Schools, Wealth, Exchange, Value, Money and Usury according to the Paris Theological Tradition, 1200-1350*, Leiden – New York - Köln, Brill 1992, in part. pp. 403-429.

per le mani la “stessa questione”, nel senso che l’impostazione del problema è identica, con l’articolazione della discussione in quattro sotto-quesiti; medesimi, in sostanza, anche se non nella formulazione letterale, sono gli argomenti *pro* e *contra*; le stesse sono le citazioni autorevoli messe in campo a favore delle diverse opinioni. Sono le stesse anche le due opinioni presentate per essere discusse e respinte, identici i motivi della critica, pienamente coincidente la tesi sostenuta dall’autore. La trattazione del primo “sotto-quesito” individuato da Francesco, vale a dire se la distinzione tra “mio” e “tuo” sia da ricondurre o meno al diritto naturale, conferma pienamente questa vicinanza, il che costituisce un elemento decisivo per l’attribuzione, che non può essere data scontata, in un testimone, il Vat. lat. 943, che per esempio ha inserito tacitamente una questione di Ockham, senza alcuna indicazione a proposito, tra quelle del maestro di Appignano⁵. In effetti, anche qui, come nelle altre due versioni, Francesco presenta in primo luogo due opinioni: una nega il nesso tra diritto naturale e divisione delle proprietà, l’altra lo afferma, anche se in generale, nel senso che il diritto naturale conterrebbe il precetto della divisione, mentre le divisioni specifiche sarebbero di diritto positivo. Francesco rigetta la prima tesi in nome dell’immutabilità del diritto naturale: se fosse vero che il diritto naturale prescrive la comunione dei beni, allora noi vivremmo in qualche modo “contro natura”; ma il teologo francescano non può neppure accettare l’opinione avversa, che contrasterebbe a suo dire con il dettato evangelico e l’esperienza della prima comunità cristiana. Si risolve allora per sostenere che i vari ordinamenti, comunitario o privato, sono tutti relativi all’ordinamento positivo, e sono indifferenti, e quindi tutti compatibili, con il diritto naturale. Questo non gli basta, tuttavia, perché vuole proporre una sorta di gerarchia tra i vari ordinamenti positivi, sostenendo che ve ne sono di più perfetti e di meno perfetti; il più perfetto è ovviamente quello che più si avvicina alla situazione in cui sarebbe vissuta l’umanità se non avesse peccato: l’assenza, cioè, di proprietà e la piena comunione dei beni. Ho già approfondito l’analisi dei vari modi in cui Francesco individua questi diversi livelli di ordinamento positivo, ponendo la questione del rango che il teologo di Appignano attribuirebbe, in questa scala, allo *status* giuridico dei Frati Minori ed osservando che le due versioni fino a quel momento a me note non erano coincidenti su questo punto che è cruciale nella nota controversia

5. W. O. DUBA and C. SCHABEL, *The Redactions of Francis of Marchia’s Commentary on Book III of the Sentences*, in “Picenum Seraphicum” 25-27 (2006-2008), in corso di stampa.

che si apre ufficialmente nel 1322⁶. La versione del Vat. lat. 943 non aggiunge nulla di rilevante; anzi, si potrebbe dire che si mantiene molto di più sulle generali, limitandosi a dire che avere ogni cosa in comune è proprio dei *viri perfecti*, intendendo, con tutta verosimiglianza, coloro che hanno compiuto una scelta di perfezione religiosa. Francesco tuttavia non approfondisce, abbreviando così in modo significativo la trattazione; tuttavia, non si può dire che quella del Vat. lat. 943 sia semplicemente una *abbreviatio* delle altre versioni, in quanto, per esempio, vi compaiono elementi assenti nelle altre. Così qui, invece di limitarsi a dire che la proprietà privata era considerata di livello infimo anche dai filosofi, cita Girolamo che, commentando il brano evangelico, *Ecce nos reliquimus omnia* (Matteo 19, 27), ricorderebbe Socrate⁷. Il rapporto risulta più evidente con una sinossi delle tre versioni finora identificate: per le prime due i mss. contrassegnati come C e B valgano come esempio rappresentativo per gli scopi limitati di questo contributo:

<p>C: Città del Vaticano, BAV, Chigi. lat. B VII 113⁸, f. 214ra</p> <p>Preterea: illud quod est de infima specie iuris positivi non est de iure</p>	<p>B: Città del Vaticano, BAV, Barb. lat. 791, f. 145ra</p> <p>Preterea: illud quod est infima species iuris positivi non est de iure</p>	<p>E: Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 943, f. 82rb</p> <p>Preterea: illud quod est de infima specie iuris positivi non est de iure</p>
--	---	---

6. *A proposito del IV libro del Commento alle Sentenze di Francesco d'Appignano cit.*, pp. 13-24.

7. In verità, Girolamo cita, a questo proposito, con ben maggior pertinenza, Cratete: Hieronymi *Commentariorum in Matheum libri IV*, III, ed. D. HURST - M. ADRIAEN, Turnholt, Brepols 1969, (CCSL 77), p. 172: “Non dixit: qui reliquistis omnia, hoc enim et Crates fecit philosophus, et multi alii diuitias contempserunt”; già manoscritti di età carolingia testimoniano però la variante “Socrates”; la *Catena aurea di Tommaso* (Thomae Aquinatis *Catena aurea in quatuor evangelia, I, Expositio In Matthaem*, l. 7. ed. A. Guarineti, Taurini Romae Marietti 1953, p. 288 “ hoc enim et Socrates fecit philosophus et multi alii diuitias contempserunt”) mostra di conoscere la versione che contiene già la sostituzione di Cratete con Socrate. Poiché la *Glossa ordinaria* (cfr. *Biblia latina cum Glossa ordinaria IV*, Strassburg, Adolph Rusch, 1480/1, (anastatica Brepols, Turnhout 1992) p. 63; testo anche in *Patrologia Latina 114*, coll. 149-150) non rimanda in questo caso a Girolamo, Francesco potrebbe ben dipendere in questo caso dalla fortunata opera di Tommaso.

8. Per le sigle che identificano i manoscritti, mi rifaccio alla convenzione adottata da Friedman e Schabel; C e B sono rispettivamente rappresentanti delle due versioni finora identificate per la q. 37; in tutta evidenza, E testimonia una ulteriore versione.

<p>nature, quoniam ius nature non determinat se ad infimam speciem iuris positiui, sed distinctio dominiorum est de infima specie iuris positiui, ergo etc.</p> <p>Probo minorem: quia supremus et perfectissimus viuendi modus est nihil habere in proprio nec in communi; infimus autem modus est habere aliquid in proprio, et medius non est habere aliquid in proprio sed habere in communi, ut habent communiter religiosi; ergo dominiorum distinctio est de infima specie iuris positiui etiam secundum philosophos.</p>	<p>nature, quia ius nature non determinat se ad infimam speciem iuris positiui, sed distinctio dominiorum est huiusmodi, ergo</p> <p>Probo minorem: quia summus et potissimus modus uiuendi est nihil habere in proprio nec in communi; infimus autem est aliquid habere non in proprio sed in communi ut habent religiosi; et etiam philosophi sic nihil habuerunt, ut recitat Augustinus.</p>	<p>nature; patet quia ius nature non determinat sibi infimam speciem iuris positiui, sed habere proprium est de infima specie iuris positiui non solum secundum legem euangelicam, sed etiam philosophicam, quia multi philosophi propter virtutes contempserunt diuicias, ut dicit Ieronimus in laudem Socratis super illud <i>Ecce nos reliquimus omnia</i> Hoc enim et Socrates fecit, ideo etc.</p>
--	---	---

Una situazione simile si riscontra a proposito del secondo sotto-interrogativo sollevato da Francesco, e cioè se, una volta stabilito che la distinzione tra le diverse proprietà è di origine positiva, questo rilevi del diritto positivo umano e divino. Anche qui, ma ancor più brevemente che nelle altre due versioni, Francesco sostiene che, a prescindere dal caso del tutto particolare del popolo ebraico, la distinzione deriva direttamente dal diritto umano, e solo indirettamente da quello divino, nel senso che il diritto divino approva che siano gli uomini a stabilire le norme che regolano la loro convivenza. Anche qui la versione, per il resto assai sintetica, del ms. Vat. lat. 943 presenta una aggiunta rispetto alle altre versioni: il diritto divino non solo approva ma anche tollera la divisione, come accade nel caso della dominazione dei tiranni, che è permessa da Dio a causa dei peccati del popolo.

Dico tertio quod de iure divino permittente < ... > habet esse dominium tyrannorum: Iob 8 Deus permittit regnare ypocritas propter peccata populi ⁹.

9. E, f. 83ra. In effetti, il rimando è impreciso, probabilmente fatto a memoria: è Iob, 34, 30 il brano della *Vulgata* ove si legge: “qui regnare facit hominem hypocritam propter

La novità del Vat. lat. 943

E' tuttavia la trattazione del terzo "sotto-interrogativo" a presentare elementi di novità autenticamente significativi. Nei testi finora noti Francesco si limitava a chiedersi se l'origine della divisione fosse da attribuire al diritto "politico e civile" o a quello "economico e paterno"¹⁰. Con questa formula, il teologo di Appignano sta semplicemente ponendo il quesito se l'origine della divisione tra le diverse proprietà sia da ricondurre all'interno della comunità civile o di quella familiare, assumendo *oeconomia* nel senso antico e medioevale di "governo della propria casa" che spetta in primo luogo al capofamiglia¹¹. Facendo leva su di un brano agostiniano molto utilizzato, entrato nel *Decretum* di Graziano¹² nella forma di un *excerptum* dai *Tractatus in Evangelium Iohannis* di Agostino¹³, come nelle due versioni già note, Francesco risponde che la distinzione tra i vari *dominia* dipende dalle leggi imperiali, e quindi riguarda il diritto civile.

peccata populi"; *Biblia sacra iuxta vulgatam versionem*, ed. R. Weber, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft 1994, p. 759. Si potrebbe ravvisare in questo passaggio anche una eco del *De regno* di Tommaso, dove appunto l'esistenza di tiranni è posta in connessione con questo versetto del libro di Giobbe; cfr. Thomas de Aquino, *De regno*, c. 6, ed. H. F. Dondaine, Editio Leonina, (*Opera Omnia*, XLII), Romae 1979, p. 456.

10. E, f. 83ra-b.

11. Su questi temi, Chr. Flüeler, *La dottrina medievale sul governo della casa. Il contributo degli Ordini mendicanti*, in *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel Due e Trecento*, Atti del XXVI Convegno internazionale, Assisi 15-17 ottobre 1998, Spoleto, CISAM 1999, pp. 173-202; ma ora si veda anche P. Blazek, *Die mittelalterliche Rezeption der aristotelischen Philosophie der Ehe. Von Robert Grosseteste bis Bartholomäus von Brügge*, Leiden-Boston, Brill 2007.

12. Si tratta del canone noto come *Quo iure. Decretum Gratiani*, prima pars, d. VIII, c. 1, ed. E. Friedberg, in *Corpus Iuris Canonici*, I, Lipsiae 1879 (Repr. Nachdruck, Graz 1955), coll. 12-13: "Quo iure defendis uillae ecclesiae, diuino an humano? Diuinum ius in scripturis diuinis habemus, humanum in legibus regum. Unde quisque possident quod possidet? Nonne iure humano? Nam iure diuino "Domini est terra et plenitudo eius". Pauperes et diuites Deus de uno limo fecit, et pauperes et diuites una terra supportat. Iure ergo humano dicitur: haec uilla mea est, haec domus mea, hic seruus meus est. Iura autem humana iura imperatorum sunt. Quare? quia ipsa iura humana per imperatores et reges saeculi Deus distribuit generi humano. Tolle iura imperatorum, et quis audet dicere: Mea est illa uilla, aut meus est ille seruus, aut domus haec mea est? Si autem ut teneantur ista ab hominibus, iura fecerunt regum, uultis reticemus leges, ut gaudeatis?".

13. Il testo originale, molto più esteso, si legge in Aureli Augustini *In Iohannis Evangelium Tractatus CXXIV*, tr. VI, nn. 25-26, ed. R. Willems, Turnhout 1954 (CCCL 36), pp. 66-67. Sembra tuttavia evidente che autori come Francesco avessero piuttosto accesso al brano così come inserito nel *Decretum*.

C, f. 214va

...Augustinus uidetur dicere ubi prius quod de iure politico et ciuili: “tolle - inquit ibi - iura imperatorum et quis audet dicere “hec villa mea est””; constat enim quod ius imperatorum est ius positium humanum politicum et ciuile non yconomicum et paternale ergo etc.

Hic posset dici quod primo, antequam essent reges et imperatores nec enim isti semper fuerunt quod tunc huiusmodi distinctio dominiorum rerum temporalium erat de iure humano paternali siue yconomico. Patres enim habent auctoritatem super filios et ideo pro tunc antequam essent leges siue huiusmodi iura //214vb// imperatorum poterant iuxta eorum beneplacitum distribuere et diuidere filiis suis terras. Unde dixit dominus Ade “crescite et multiplicamini super terram et subicite eam et dominamini” et tamen postmodum autem, succrescente malizia, uiolentia et auaricia in hominibus huiusmodi distinctio facta est iure politico et ciuili et hoc est quod dicit Augustinus: “Tolle autem iura imperatorum etc.”

B, f. 144va

Et uidetur quod politico et ciuili per Augustinum tolle inquit iura imperatorum quis audet dicere hec est uilla mea sed iura imperatorum sunt iura humana politica, <non> yconomica ergo etc.

Sed potest dici quod non semper fuerint reges, quia Saul fuit primus rex et ideo antequam essent reges fuerunt distincta dominia iure humano paternali siue yconomico patres enim habent auctoritatem super filios ideo poterant //145vb// filiis suis dare et diuidere terras et possessiones iure paterno Et ideo dicit dominus Ade pro omnibus filiis suis “crescite et multiplicamini etc.” sequitur “et subicite terram et dominamini piscibus” Gen 1. Sed postea crescente malicia et auaricia in hominibus propter uiolencias cohercendas de communi sensu populi distinctio dominiorum facta est de iure positio et ciuili. Et quantum ad hoc dicit Augustinus: “Tolle iura imperatorum etc quo iure defendis etc.”

E, f. 83ra

Quantum ad tertium, uidetur esse intentio Augustini ubi prius quod distinctio dominiorum sit de iure de iure (sic !) positio ciuili et politico //83rb// et non iure paternali et yconomico: Unde “Tolle iura imperatorum et quis audet dicere hec villa mea est, hec domus mea.” Sed constat quod iura regum et imperatorum sunt iura politica et ciuilia et non paternalia et yconomica, ergo uidetur quod distinctio dominiorum in rebus sit de iure ciuili et politico.

Nelle altre versioni la riproposizione di questa tesi agostiniana veniva completata dall'osservazione che, prima che vi fossero re ed imperatori, la loro funzione è stata svolta dai padri delle varie famiglie; Francesco specificava poi che, con il passare del tempo, e l'accrescersi della malvagità tra gli uomini, si è reso necessario un ordinamento coercitivo di natura politica. La sorpresa consiste nel fatto che nella versione, molto più succinta, del Vat. lat. 943 qui si apre un *dubium*, un quesito aggiuntivo, del tutto assente nelle altre versioni, sulla cui rilevanza per il pensiero politico non c'è bisogno di argomentare a lungo. Il teologo di Appignano si chiede infatti se l'imperatore o il papa quando ne fa le veci abbiano un *dominium* sui beni dei sudditi tale da potere togliere ad uno ed attribuire all'altro a propria discrezione.

Sed tunc est dubium: utrum imperator uel papa quando gerit vicem imperatoris habent immediate dominium supra cuiuslibet <bonis>, ita quod possit absque alicuius iniuria tollere uni illud quod possidet et dare alteri uel etiam applicare in usum proprium omnia bona subditorum suorum¹⁴.

Già la formulazione della domanda da parte di Francesco contiene un elemento degno di riflessione: a che cosa si riferisce l'espressione "papa quando gerit vicem imperatoris"? Con grande verosimiglianza alla concezione per la quale il pontefice, in assenza di un imperatore, svolge una funzione vicaria rispetto all'amministrazione dell'Impero stesso. Questa tesi era emersa prepotentemente con la bolla *Pastoralis cura*, con la quale si annullava la sentenza di lesa maestà fulminata dall'imperatore Enrico VII nei confronti di Roberto d'Angiò, re di Sicilia. Clemente V, che scriveva poco dopo la morte di Enrico a Buonconvento, aveva elencato, tra i fondamenti dell'autorità con la quale pronunciava questo annullamento, la funzione vicaria che il pontefice romano avrebbe esercitato quando l'Impero risultava vacante¹⁵. Nei convulsi avvenimenti che in Germania seguirono

14. E, f. 83vb.

15. Si veda CLEMENS V, *Pastoralis cura*, in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. IV, II, ed. I. SCHWALM, Hannover - Leipzig 1909-1911 (anast. 1981), (MGH, *Legum sectio IV, II*), pp. 1211-1213, p. 1213 "nos tam ex superioritate, quam ad imperium non est dubium nos habere, quam ex potestate, in qua vacante imperio imperatori succedimus ...". [Il corsivo è mio]. Inserzione definitiva nel corpus di diritto canonico: *Decretalium collectiones, Clementinarum liber III*, tit. XI, c. 2, ed. E. Friedberg, in *Corpus Iuris Canonici*, II, Lipsiae 1879, coll. 1151-1153. Per uno studio classico sul tema: F. BAETHGEN, *Der Anspruch des Papsttums auf das Reichsvikariat*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", Kan. Abt. 41 (1920), pp. 168-268. ristampato in

alla cosiddetta “doppia elezione” del settembre 1314, avvenuta durante la vacanza del soglio pontificio, in cui dalla spaccatura del collegio dei principi elettori uscirono due eletti, Federico d’Asburgo e Ludovico di Baviera, il successore di Clemente V, Giovanni XXII, aveva ribadito con forza questa posizione, con la decretale *Si fratrum*, del marzo del 1317¹⁶, in cui si affermava che la giurisdizione, il governo e l’amministrazione dell’impero venivano svolti dal pontefice nel momento della mancanza di un imperatore, come era nel 1317 quando due eletti, Ludovico di Baviera e Federico d’Asburgo si fronteggiavano ancora, senza avere avuto l’approvazione del pontefice e senza avere avuto ragione l’uno dell’altro. Va ricordato inoltre che questa rivendicazione del vicariato avrà un ruolo importante nello scontro del pontefice con Ludovico di Baviera che, avendo sconfitto militarmente l’avversario nel settembre 1322 ed avendolo fatto prigioniero, si aspettava il riconoscimento della sua rivendicazione del titolo. Non solo il riconoscimento non avvenne, ma tra le accuse che di lì a poco (8 ottobre 1323) il papa muoverà a Ludovico ci sarà proprio di non aver rispettato i diritti papali sull’Impero ancora vacante¹⁷.

Idem, *Mediaevalia*, I, Stuttgart 1960 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 17/1), pp. 110-185.

16. Iohannis XXII. Papae *Si fratrum* (31 marzo 1317) edito in *Extravagantes Iohannis XXII*, ed. J. Tarrant, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1983 (Monumenta iuris canonici, Serie B: Corpus collectionum, vol 6, pp. 156-162, in part. p. 157: “...vacante imperio, sicut et nunc per obitum quondam Henrici Romanorum imperatoris vacasse dignoscitur, cum in illo ad secularem iudicem nequeat haberi recursus, ad summum pontificem, cui in persona beati Petri terreni simul et celestis imperii iura Deus ipse commisit, imperii predicti iurisdictione, regimen et dispositio devolvuntur et ea ipse durante ipsius vacationis imperii per se vel alium seu alios exercuisse noscitur in imperio memorato...”. Edizione anche in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. V, Hannoverae et Lipsiae, 1909-1913 (anast. 1981), (MGH Legum Sectio IV), pp. 340-341.

17. Iohannis XXII. Papae *Primus processus contra Ludewicum regem*, in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. V, 1313-1324, ed. I. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae 1909-1913, (anast. 1981), pp. 616-619; p. 617: “Idem etiam Ludovicus eodem presumpto titulo non contentus administrationem iurium regni et imperii predictorum in gravem dei offensam et contemptum ac manifestam iniuriam Romane ecclesie matris sue, ad quam eiusdem vacationis imperii regimen, sicut impresentiarum vacat, pertinere dinoscitur...”. Su questa vicenda un’efficace sintesi in J. Miethke, *Ludwig IV., der Bayer*, in *Theologische Realenzyklopaedie*, 21, Berlin-New York De Gruyter 1991, pp. 482-487; per gli aspetti più tecnici: H. O. SCHWÖBEL, *Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der roemischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 1330-1346*, Weimar, Bohlau 1968, in part. pp. 7-17; più in generale anche sulle premesse dello scontro ideologico: D. UNVERHAU, *Approbatio - Reprobatio*.

A fini di questo contributo ci si può limitare a registrare che nel periodo in cui compose questa questione sul IV libro delle *Sentenze* (una certa imprecisione del riferimento temporale è d'obbligo di fronte ai progressi che si stanno compiendo sulla conoscenza dell'esistenza di varie versioni di questo commento) Francesco sembrerebbe aderire alla tesi papale, secondo la quale, quando l'impero è vacante, il papa ne detiene le prerogative, dal momento che risulta difficile fornire altra spiegazione del significato di una espressione secondo la quale il papa può svolgere - in modo temporaneo, come suggerisce la congiunzione "quando" - le veci dell'imperatore. Si tratta già di un risultato interessante, perché questa tesi sarà aspramente contestata, per esempio, nella "appellazione" di Sachsenhausen di Ludovico (1324)¹⁸ e criticata in modo netto nel *Defensor Pacis* di Marsilio da Padova, terminato a Parigi nel giugno del 1324¹⁹.

Imperator dominus mundi

Accertato che Francesco pare invece dare per scontata, già nella formulazione del *dubium*, la teoria del vicariato papale sull'Impero e riconoscere quindi al pontefice una vasta competenza *in temporalibus*, ci si può volgere alla questione che affronta invece esplicitamente come vada inteso il *dominium* imperiale. Il teologo di Appignano è consapevole di sollevare una questione discussa da tempo anche in campo giuridico²⁰ e non a caso inserisce un aneddoto riguardante la scuola bolognese di diritto. Apre infatti un

Studien zum päpstlichen Mitspracherecht bei Kaiserkrönung und Königswahl vom Investiturstreit bis zum ersten Prozeß Johans XXII. gegen Ludwig IV., Lübeck, Matthiesen 1973.

18. LUDEWICI *Appellatio tertia contra processum pontificis*, (22 maggio 1324), *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. V 1313-1324, Hannoverae et Lipsiae, Hahn 1909-1913 (anast. 1981) (MGH, Legum Sectio IV), pp. 723-744, p. 732: "Cum enim vacante imperio comiti palatino Reni de iure et approbata consuetudine imperii observata hactenus inconcusse presertim in partibus Alemanie competat ius amminstrand iura imperii feoda ecclesiastica et temporalia conferendi et cetera alia negocia disponendi, ipse in dicti principatus et principum suorum iniuriam contendit, quod in nullum casum sibi competit, ad se amminstrationem vacantis imperii pertinere".

19. MARSILIUS DE PADUA, *Defensor Pacis*, II, 25, §§ 17- 20, ed. R. Scholz, Hannover-Leipzig 1932-1933 ((MGH, Fontes iuris germanici antiqui in usum scholarum separatim editi, 7), pp. 483-487.

20. P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicista medievale (1100-1433)*, Ristampa Milano, Giuffrè 2002, in part. pp. 194-198.

breve *excursus* e narra di Martinus, uno degli allievi di Irnerio, che avrebbe dovuto rispondere a questa stessa domanda in presenza dell'imperatore; avendo negato che l'imperatore fosse *dominus mundi* nel senso di avere una proprietà immediata sui beni dei suoi sudditi, si era visto preferire un collega, di opinione completamente opposta, al quale l'imperatore aveva donato un cavallo. Martino avrebbe commentato con un arguto gioco di parole: "Amisi equum quia dixi aequum".

Responsio: dico quod non, quia imperator non est dominus omnium quantum ad immediatam dominationem, sed quo ad protectionem et defensionem sicut dixit Martinus cremonensis, qui cum diceret istam sententiam imperatori, et quidam alius doctor diceret sibi contrarium, tunc imperator fecit dari illi alteri bonum equum, sed Martino nihil dedit et tunc dixit Martinus "amisi equum quia dixi aequum"²¹.

L'aneddoto cui Francesco fa riferimento è noto agli storici del diritto, anche se in parte si tratta di una trasposizione di un episodio in cui non compare un *doctor Martinus cremonensis*: l'evento è infatti narrato in chiave autobiografica da Azzone, nella sua *Summa codicis*²², e ripreso con dovizia di particolari dal più loquace dei glossatori, Odofredo, che aggiunge anche il nome dell'altro maestro, quello che avrebbe ricevuto il cavallo, e cioè Lotario²³, nonché dell'imperatore, Enrico VI. Sostenuti dalla testimonianza autobiografica di Azzone, e dai nomi indicati da Odofredo, gli esper-

21. E, f. 83vb.

22. AZZONE, *Summa*, in III *librum*, 13, n. 17 *De iurisdictione omnium iudicum*, Lugduni 1583 (Minerva, Frankfurt/Main 1968), f. 47va: "... sed merum imperium etiam aliis sublimioribus potestatibus competere dico: licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum".

23. ODOFREDUS, *Lectura super Digesto Veteri*, I, liber II (ad dig. 2, 1, 3), Lugduni 1550 (rist. anast. Bologna, Forni 1967), [Opera iuridica rariora, III,], f. 38rb: "unde dominus imperator Henricus pater domini Federici minoris qui regnabat modo sunt sexaginta anni tunc temporis; dominus Azo et dominus Lotarius docebant in civitate ista; et imperator vocavit eos ad se pro quodam negocio; et dum una die equitaret cum eis fecit eis talem questionem: Signori, dicatis mihi cui competit merum imperium: dixit Azo domino Lotario dicatis mihi; et licet dominus Lotarius esset melior miles, tamen dominus Azo fuit melior in iure nostro; et debetis scire quod dominus Lotarius diligebat multum dominas et libenter eas videbat, licet postea fuerit factus archiepiscopus pisanus; et propter eum fuit facta decretalis: extra de foro competenti, c. si diligenti; et dixit dominus Lotarius: ex quo vult dominus Azo quod prius eo dicam, dico quod //38va// vobis soli competit merum imperium et non alii; postea dicit imperator domino Azo: vos quid dicetis? Dixit dominus Azo in legibus nostris dicitur quod alii iudices habent gladii potestatem, sed vos habetis per excellentiam, et tamen alii iudices habent ut presides prouinciarum, ut supra, (...); multo fortius

ti indicano nel 1191 anno in cui l'evento può essersi verificato²⁴. La discrepanza non si arresta ai nomi dei protagonisti, perché, a ben vedere, Azzone ed Odofredo riferiscono di un quesito dell'imperatore sul *merum imperium*, mentre Francesco d'Appignano parla di *dominium mundi*. In quell'occasione, Enrico avrebbe posto il problema della titolarità esclusiva del potere sommo di comminare la pena capitale, mentre il problema che interessa il teologo francescano e che questi mette in bocca all'imperatore è se questi possa essere considerato *dominus mundi*, nel senso di esercitare un diritto proprietario su tutti beni²⁵.

Come è stato mostrato da tempo, la confusione non deve essere attribuita necessariamente a Francesco. Già dal XIII secolo, come per esempio nel rimaneggiamento posteriore della cronaca di Ottone Morena e continuatori, è infatti attestata una versione dell'aneddoto ambientata in un periodo più risalente, non ai tempi di Enrico VI ma a quelli di suo padre, Federico I, dove al posto di Azzone e Lotario compaiono due dei famosi "quattro dottori", con i quali il Barbarossa ebbe un noto rapporto di collaborazione. Questo rimaneggiamento, datato dal Güterbock a dopo il 1225²⁶, è certo rimnescente delle tensioni dottrinali che separavano, a quanto si narra, Martino e Bulgaro²⁷, tra le quali va annoverato appunto anche il dissenso a proposito del *dominium mundi*, secondo la testimonianza di una

alii maiores ex quo non revocatis iurisdictionem magistratuuum, alii possunt exercere. Quando fuerunt reversi ad palatium dominus imperator misit domino Lotario unum equum et domino Azo nihil, unde dominus Azo dicit in summa huius tituli dico merum imperium competere soli principi per excellentiam; tamen alii possunt exercere merum imperium ut presides provinciarum: multo fortius maiores iudices (...) et si propterea, id est, si propter ista verba amisimus equum, non tamen fuit equum, quia bene dixit de iure et non dominus Lotarius".

24. GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Lo studio di Bologna, l'impero, il Papato*, Spoleto, CISAM 1996 (ristampa con Premessa e Postilla su Pepo ed Irnerio di Carlo Dolcini della prima edizione in estratto 1954, presso Istituto per la storia dell'Università di Bologna), pp. 43-44; si veda anche la voce P. FIORELLI, *Azzone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 4 Roma 1962, pp. 774-781.

25. Chiarisce i termini della questione R. HOLTZMANN, *Dominium mundi und merum imperium. Ein Beitrag zur Geschichte des staufischen Reichgedankens*, in "Zeitschrift für Kirchengeschichte", 61 (1942), pp. 191-200.

26. F.GÜTERBOCK, *Zur Edition des Geschichtswerkes Otto Morenas und seiner Fortsetzer*, in „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“ 48 (1929), pp. 116-147.

27. Basti un riferimento alla trattazione manualistica di E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei 1995, pp. 76-84.

glossa accursiana e sempre di Odofredo, come evidenzia Pietro Costa ²⁸: Martino avrebbe sostenuto che l'imperatore era *dominus* di tutti i beni in quanto proprietario, mentre Bulgaro avrebbe ritenuto che lo fosse solo in quanto protettore. Questa è probabilmente la tradizione cui attinge Francesco, il quale si mostra anche a conoscenza della notizia di una provenienza cremonese di Martino ²⁹, per quanto all'attuale punto delle nostre conoscenze risulti difficile immaginare in che modo possa essere venuto a contatto con informazioni relative ai maestri di diritto di Bologna ³⁰. Infine va rimarcato che il maestro francescano - o perché aveva a disposizione un'altra versione dell'aneddoto, o per uno scherzo della memoria - inverte i ruoli rispetto alla tradizione: secondo la rielaborazione della cronaca dei Morena, infatti, sarebbe stato Martino a guadagnare il cavallo, mentre Bulgaro, noto per la sua splendida eloquenza, avrebbe poi celiato: "amisi equum, quia dixi equum, quod non fuit equum" ³¹.

Comunque sia, Francesco si schiera a favore dell'opinione che a suo dire avrebbe sostenuto Martino, e causato la perdita del cavallo. L'imperatore non ha sui beni dei suoi sudditi un *dominium* immediato: piuttosto gliene è affidata la protezione.

dico quod non, quia imperator non est dominus omnium quantum ad immediatam dominationem, sed quo ad protectionem et defensionem ... ³²

Quando si dice, quindi, che gli *iura imperatorum* (vale a dire, in questo caso, le leggi imperiali) danno la legittimità alla proprietà, questo va inteso nel senso che esse riconoscono - "approvano", dice Francesco - non attri-

28. Costa, *Iurisdictio* cit., p. 194.

29. Per i dati biografici su Martino, per il quale esiste in effetti una tradizione che lo dice di origine cremonese, si veda la voce G. Tamba, *Gosia, Martino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 58, Roma 2002, pp. 114-119.

30. Si potrebbe anche ipotizzare una permanenza presso lo *studium* francescano di Bologna, ma manca, a tutt'oggi, qualsiasi altro elemento che punti in questa direzione.

31. Ottonis Morenae et continuatorum *Historia Frederici I*, ed. F. Güterbock, Berlin, Weidmann 1930 (Nachdruck 1964) (MGH, *Scriptores rerum germanicarum. Nova series*, 7), p. 59: "Post ista cum dominus Fredericus imperatore semel equitaret super quodam suo palefredo in medio dominorum Bulgari et Martini, exquisivit ab eis utrum de iure esset dominus mundi. Et dominus Bulgarus respondit, quod non erat dominus quantum ad proprietatem. Dominus vero Martinus respondit quod erat dominus. Et tunc dominus imperator cum descendisset de palefreno, super quo sedebat, fecit eum presentari dicto domino Martino. Dominus autem Bulgarus hec audiens dixit hec elegantia verba: 'Amisi equum, quia dixi equum, quod non fuit equum'".

32. E, f. 83rb.

buiscono. L'imperatore non interviene, per usare il termine di Francesco, "per modum dantis". L'intento di questa specificazione è evidente: l'imperatore non può, in forza della sua sovranità, sottrarre i beni a chi vuole e distribuirli a suo arbitrio: per la sottrazione dei beni è necessaria una colpa dimostrata, oppure il superiore interesse del bene comune³³.

Francesco specifica ulteriormente la sua posizione distinguendo, tra i sottoposti all'imperatore, coloro che sono in modo specifico suoi servi e gli altri suoi sudditi. Richiamandosi - in modo per la verità un po' impreciso - a concetti utilizzati da Aristotele nel primo libro della *Politica*, Francesco distingue tra il *principatus dispoticus*, che è quello che caratterizza, all'interno della comunità domestica, il rapporto tra padrone di casa e schiavi, e quello politico, che a detta di Francesco identifica il rapporto tra padre e figli o tra marito e moglie. In effetti, Aristotele proponeva uno schema tripartito, in cui il rapporto tra padrone e schiavi è detto dispotico e si caratterizza perché in esso il padrone governa senza vincoli gli schiavi per il proprio bene; il rapporto tra il padre ed i figli, detto regale, è individuato dal fatto che il padre governa senza vincoli i figli per il loro bene; politico è invece il rapporto tra marito e moglie perché il marito governa sì la moglie, ma senza potere imporre in modo assoluto la propria volontà, perché il matrimonio è regolato da norme che vanno rispettate³⁴. Francesco, invece, considera politico, e quindi - parrebbe - limitato da norme superiori anche il rapporto tra padre e figli, riducendo quella che in Aristotele è una tripartizione, ad una distinzione tra politico e dispotico. Difficile dire se qui ci sia

33. E, f. 83rb: "Preterea: in distinctione rerum dominiorum concedit(?) ius politicum et auctoritas imperialis non per modum dantis de suo quia imperator non prius habuit omnia et postea distribuit, ymo concedit(?) per modum approbantis quia (...) possessores confirmavit quia cognouerunt se ei subditos, non potest nisi iam ex certa causa, puta propter delictum uel propter defensionem rei publice tollere uni quod possidet et dare alteri".

34. Il principale testo di riferimento è Aristotele, *Politica*, I, 12 1259-a35-b17 (per il testo latino Susemihl, *Aristotelis Politicorum libri octo cum vetusta translatione Guilelmi de Moerbeka*, rec. F. Susemihl, Lipsiae, Teubner 1872, pp. 49-50). La distinzione tra *dispoticum*, *regale* e *politicum* riceve molta attenzione in alcuni autori medievali (l'esempio più noto è forse Tolomeo da Lucca), presso i quali si constata anche un articolato processo di ricezione ed interpretazione del loro significato: si veda, a questo proposito, J. Blythe, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton N. J., Princeton University Press 1992, p. 42 e segg.; molto attento all'evoluzione semantica di queste espressioni U. Meier, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München, Oldenbourg 1994, pp. 69-70; 84-102.

all'opera una memoria imprecisa od un intento consapevole di modificare lo schema aristotelico: in entrambi i casi, l'assenza di un approfondimento del contrasto con l'autentica posizione di Aristotele può essere considerata indizio di una mancata revisione accurata del testo da parte dell'autore. L'argomentazione procede comunque nel modo seguente: padre e marito governano in modo politico e non possono privare i loro sottoposti, vale a dire rispettivamente i figli e la moglie, dei loro beni senza una giusta causa; ciò deve valere anche per l'imperatore, che governa in modo politico i suoi sudditi (eccezion fatta per quelli che sono suoi servi, sui cui beni esercita un *dominium immediatum*). L'imperatore non è, quindi "padrone" dei beni, ma protettore di quelli che li possiedono secondo giustizia. Questa precisazione fornisce, a ben pensare, una specificazione interessante rispetto a quanto Francesco ha sostenuto nella parte precedente della questione. Quando afferma che la divisione delle proprietà non ha a che fare con il diritto naturale o con il diritto divino, non intende quindi neppure dire che i rapporti di proprietà dipendano direttamente dall'arbitrio del sovrano, sia esso temporale o, come abbiamo visto, spirituale. Quale è allora l'origine umana della loro legittimità? Non a caso, quindi, Francesco si chiede subito dopo se il potere di dominare che ciascuno di noi ha su ciò che possiede derivi direttamente da Dio:

Preterea imperator dominatur et principatur partim principatu dispotico pro quanto habet aliquos seruos quos habet subiectos propter eorum delicta uel peccatum(?) eorum et in bonis talium potest habere immediatum dominium; set partim principatu politico quomodo pater principatur filiis et vir uxori. Sed constat quod pater <non> posset priuare filios eorum hereditate sine culpa, nec vir uxorem dotibus sine culpa, ergo nec imperator principatur et alios sibi subiectos huiusmodi principatu.

Tunc dicendo ad 4um punctum, scilicet an potestas dominandi rebus quas quilibet possidet sit immediate a deo, pono tres conclusiones³⁵

Il testo si interrompe qui. Segue l'indicazione: "Quere infra in cedulis residuum".

Questa espressione, che si ritrova in forma molto simile al termine della I *quaestio* del IV libro³⁶, solleva certo interrogativi sul modo di lavoro di

35. E. f. 83rb.

36. Per il testo di rimando all'edizione della *quaestio* contenuta in E. KATSOURA - C. PAPAMARKOU - C. SCHABEL *Francis of Marchia's Commentary on Book IV of the Sentences. Traditions and Redactions, with Questions on Projectile Motion, Polygamy, and the Immortality of the Soul*, in "Picenum Seraphicum", 25-27 (2006-2008), in corso di stampa.

chi ha confezionato il codice, che doveva avere la possibilità di accedere a queste *cedulae* (che vanno intese qui come fogli sparsi), il che potrebbe far pensare a qualcuno molto vicino all'autore o all'autore stesso³⁷, oppure aveva davanti a sé un codice che conteneva queste indicazioni, e non ha potuto far altro che riprodurle. Lasciando indagini ulteriori a paleografi e codicologi quando il manoscritto sarà di nuovo accessibile nella sua fisicità, alla riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana, è innegabile che questo incidente lasci in sospeso non pochi interrogativi, non potendo escludere l'ipotesi di trovarsi di fronte ad un testo che non ha avuto una rielaborazione definitiva, il che potrebbe essere corroborato anche dalle imprecisioni nei riferimenti alla Sacra Scrittura (come si è visto sopra) o ad una certa confusione nell'evocare l'aneddotica.

Concludendo

L'elaborazione redazionale ancora in corso e l'interruzione del testo *ex abrupto*, non sono tali, tuttavia, da non lasciar intravedere un nuovo aspetto di Francesco commentatore delle *Sentenze*. Incontriamo infatti un teologo che non ha difficoltà a riconoscere le più avanzate rivendicazioni papali in campo temporale, ma che dall'altra propone un'idea di impero non assolutistica, ma politica in senso aristotelico, nel senso che chi governa è vincolato da norme³⁸. Le tesi politiche di Michele da Cesena e del suo gruppo, Francesco compreso, dopo la ribellione a Giovanni XXII, mostreranno non pochi, discrepanti sviluppi rispetto a queste posizioni che il teologo di Appignano aveva sostenuto in occasione della sua attività accademica³⁹.

37. In effetti anche al f. 83vb, al termine della questione *Utrum quilibet sacerdos possit absolvere a pena et culpa futura*, si legge “Residuum quere in cedula”.

38. Ho raccolto bibliografia e riferimenti alle fonti relative al concetto di “politico” nei commenti alla *Politica* di Aristotele nel mio articolo: *La diffusione della Politica e la definizione di un linguaggio politico aristotelico* in “Quaderni Storici”, 102 (1999), pp. 677-704.

39. Sul pensiero politico di Michele, è sempre da vedere C. DOLCINI, *Il pensiero politico di Michele da Cesena, 1328-1338*, ora in *Crisi di poteri e politologia in crisi. Da Sinibaldo Fieschi a Guglielmo d'Ockham*, Bologna, Patron 1988, pp. 147-221 (ma originariamente Faenza 1977).